

FEDERAZIONE DELLE ONG DELLA SVIZZERA ITALIANA

STATUTI

Preambolo

Le organizzazioni non governative (associazioni, fondazioni ecc.) della Svizzera italiana, di seguito denominate ONG, nello spirito della loro Carta dei Principi e degli obiettivi, sentono l'esigenza di unirsi in Federazione.

Nella salvaguardia della specificità di ogni singola ONG, la Federazione ha lo scopo di sostenere i valori e la cultura della cooperazione allo sviluppo internazionale nella Svizzera italiana.

La Federazione, allo scopo di promuovere il massimo consenso possibile, intende sostenere e dare voce ad ogni ONG.

I - FORMA GIURIDICA, DURATA E SEDE

Art. 1

Sotto la denominazione di Federazione delle ONG della Svizzera italiana è costituita una Federazione di ONG ai sensi degli art. 60 e segg. del CCS.

La sede della Federazione è presso il Segretariato.

La durata della Federazione è illimitata.

II - SCOPI

Art. 2

La Federazione persegue i seguenti obiettivi:

- 2.1 Facilitare la reciproca informazione, lo scambio d'esperienze fra i membri, il coordinamento fra operatori, favorire l'aggregazione in genere e sviluppare eventuali progetti comuni.
- 2.2 Favorire l'informazione e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità civili sui temi della cooperazione e dello sviluppo.
- 2.3 Promuovere la formazione e la consulenza professionale delle persone impegnate nelle ONG offrendo, tra l'altro, ai membri che lo richiedono, servizi di consulenza professionale per facilitare la soluzione di problemi tecnici e contatti che possano favorire lo sviluppo dei progetti.
- 2.4 Promuovere la qualità istituzionale e operativa delle ONG e favorire il sostegno finanziario dei progetti.

III - MEMBRI

Art. 3

Può diventare membro della Federazione qualsiasi ONG, con sede o rappresentanza nella Svizzera italiana, la cui attività rivesta carattere internazionale, riconosciuta di pubblica utilità, che aderisca alla Carta dei principi e degli obiettivi generali, che sia accettata dall'Assemblea Generale e che abbia pagato la tassa sociale annuale prevista dall'articolo 15.

Art. 4

Può dimettersi dalla Federazione qualsiasi membro, dandone comunicazione scritta al Comitato.

Art. 4 bis

Il Comitato può decidere la sospensione di un membro e chiederne l'esclusione all'Assemblea Generale.

IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 5

Gli organi della Federazione sono:

- l'Assemblea Generale;
- il Comitato

Art. 6

L'Assemblea generale è l'organo supremo della Federazione, retta dalle disposizioni di cui agli art. 64 e seguenti del CCS. E' composta di tutte le ONG associate alla Federazione.

Art.7

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- nomina/revoca i membri del Comitato;
- nomina/revoca il Presidente della Federazione;
- nomina i revisori;
- adotta i rapporti d'attività e approva il consuntivo;
- discute e approva le linee direttive e il preventivo;
- decide sulle domande d'adesione e d'esclusione;
- fissa la tassa annuale;
- approva eventuali modifiche degli statuti e della Carta dei principi;
- decide su tutti gli oggetti non riservati ad altri organi.

L'Assemblea generale può nominare un Presidente onorario.

Art.8

L'Assemblea Generale è convocata mediante comunicazione scritta almeno 20 gg. prima:

- in seduta ordinaria dal Comitato almeno una volta l'anno;
- in seduta straordinaria dal Comitato o su richiesta di almeno 1/5 dei membri della Federazione.

Art.9

Tutti i membri hanno uguale diritto di voto. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea generale non può prendere una decisione su oggetti non previsti all'ordine del giorno, a meno che non siano presenti tutti i membri della Federazione.

Art. 10

Il Comitato è l'organo esecutivo della Federazione ed è composto da 7 membri fra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea Generale. Possono essere eletti:

- a) membri di ONG affiliate alla FOSIT (non più di un membro per ONG);
- b) persone esterne con esperienza utile alla cooperazione.

Il Comitato deve essere composto a maggioranza da membri di ONG affiliate. Riservato il caso di dimissioni o revoca, i membri del Comitato rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili una volta.

Art. 11

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- rappresenta, dirige e amministra la Federazione;
- nomina il personale del segretariato (segretario/a generale e altro personale) e ne stabilisce le mansioni;
- presenta il rapporto d'attività e il consuntivo all'Assemblea Generale;
- presenta le linee direttive e il preventivo all'Assemblea Generale;
- decide sullo stanziamento di fondi per progetti delle ONG, avvalendosi di un'apposita Commissione Tecnica di sua nomina e regolamentata con specifiche direttive;
- persegue la realizzazione degli obiettivi della Federazione avvalendosi eventualmente di collaboratori esterni;
- presenta all'Assemblea Generale le domande di ammissione di nuovi membri.

Art. 12

Il Comitato delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Il Presidente rappresenta la Federazione. La Federazione è vincolata presso terzi dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

V – MEZZI

Art. 14

L'esercizio finanziario della Federazione coincide con l'anno civile. Il primo bilancio è chiuso il 31.12.99.

Art. 15

La Federazione si finanzia tramite:

- tassa sociale annuale;
- donazioni e lasciti;
- sussidi pubblici e privati;
- introiti provenienti da attività proprie;
- interessi sul capitale.

Art.16

Gli impegni della Federazione sono garantiti unicamente dai mezzi definiti dall'Art. 15. È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri.

Art.17

La Federazione non persegue scopo di lucro.

VI – MODIFICA DEGLI STATUTI E SCIoglIMENTO

Art. 18

La modifica degli Statuti e lo scioglimento della Federazione potranno essere deliberati solo da un'Assemblea Generale, convocata espressamente a tale scopo, con il voto di almeno 2/3 dei presenti.

Art. 19

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto secondo le decisioni dell'Assemblea Generale.

VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Le norme del presente statuto entrano in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Costitutiva.

Art. 21

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del CCS.

I presenti statuti, approvati dall'Assemblea costitutiva del 27 marzo 1999, sono stati modificati nell'Assemblea del 25 gennaio 2002, del 22 novembre 2006 e del 10 aprile 2008.